

CAPITOLATO TECNICO

SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI/MORTE IN FAVORE DEL PERSONALE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE DIFESA PARTECIPANTE A VISITE, EVENTI ISTITUZIONALI E/O PROMOZIONALI.

SOMMARIO

1. OGGETTO DELL'APPALTO	3
2. REQUISITI MINIMI DELL'OPERATORE ECONOMICO	3
3. VALORE DELL'APPALTO.....	3
4. DURATA DELL'APPALTO	3
5. POSSIBILITA' DI OPZIONE PER LA PROROGA TECNICA.....	4
6. TIPOLOGIA DI EVENTI DA ASSICURARE (quando).....	4
7. ASSICURATI (a favore di chi)	5
8. NUMERO DEGLI ASSICURATI.....	5
9. LUOGHI DELL'APPALTO (dove)	5
10. TIPOLOGIA DI RISCHI (MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI)	5
11. ATTIVAZIONE DELLA POLIZZA.....	6
12. PAGAMENTO DEL PREMIO	7
13. INADEMPIMENTI E PENALITA'	7
14. CLAUSOLA SANZIONI INTERNAZIONALI	7
15. CLAUSOLA SOSPENSIONE	7

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto è afferente alla copertura assicurativa contro gli infortuni/morte in favore del personale estraneo all'Amministrazione Difesa partecipante ad eventi istituzionali e/o visite promozionali presso gli Il Sacrario delle Bandiere delle Forze Armate (di seguito Ente) del Ministero della Difesa. L'atto negoziale discendente dalla seguente procedura è di durata triennale con un solo operatore economico nel rispetto delle previsioni normative dettate dal d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (di seguito Codice).

2. REQUISITI MINIMI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Gli operatori economici, di cui agli artt. 65 e seguenti del Codice, ai fini della partecipazione alla procedura *de qua*, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 94 e segg. del Codice):
 - a. non incorrere in cause di esclusione automatica, come da art. 94 del Codice;
 - b. di non trovarsi in una delle condizioni previste dagli art. 95 e segg. del Codice;
 - c. non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 53, co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001.

- REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 100, co. 1, lett. a) del Codice):
 - a. essere iscritti negli Albi IVASS ed abilitati per i rami inerenti l'oggetto dell'appalto;
 - b. nel caso di soggetti che svolgono l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa sul territorio italiano, residenti o con sede legale in Italia, essere iscritti al Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi – RUI (**Sezione A**).

3. VALORE DELL'APPALTO

Il valore massimo autorizzato dell'appalto per l'intero triennio ed eventuale proroga semestrale, *ex art. 120 del Codice*, è di € 121.800,00 (centoventunomilaottocento/00), comprensivo degli oneri fiscali previsti, come di seguito indicato:

Lotto	Servizio	CIG	Importo massimo presunto, oneri fiscali inclusi
UNICO	Servizio di copertura assicurativa contro gli infortuni/morte in favore del personale estraneo all'A.D. partecipante a visite, ad eventi istituzionali e/o promozionali. Durata: 36 mesi.		€ 104.400,00
	Eventuale proroga tecnica semestrale, <i>ex art. 120 del d.lgs. n. 36/2023</i> .	//	€ 17.400,00
Valore massimo autorizzato, comprensivo di oneri fiscali			€ 121.800,00

4. DURATA DELL'APPALTO

L'affidamento discendente dalla procedura avrà la durata di 36 mesi decorrenti dalla data di esecutività dello stesso, fatta salva la possibilità di cessazione anticipata a seguito del raggiungimento dell'importo massimo attribuito al contratto oltre alla possibilità di prorogare, *ex art. 120 del Codice*, il servizio *de quo* per un periodo massimo di 6 mesi.

5. POSSIBILITÀ DI OPZIONE PER LA PROROGA TECNICA

Al termine della durata naturale del contratto, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, qualora ritenuto necessario, si potrà procedere alla stipula di una proroga tecnica, della durata massima di 6 mesi, ex art. 120 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

6. TIPOLOGIA DI EVENTI DA ASSICURARE

La copertura assicurativa del presente appalto dovrà coprire tutte le attività che riguardano le visite all'Ente da parte sia di personale esterno alla AD sia le cerimonie militari, manifestazioni, raduni di Corsi, raduni d'Arma e di Specialità, manifestazioni e visite a carattere promozionale, attività istituzionali aventi anche rilevanza mediatica, eventi, mostre, fiere, attività di cooperazione con altri Enti territoriali¹, attività connesse all'adempimento degli obblighi assunti in forza di contratti di permuta, e comunque ogni altro evento non ricompreso nelle precedenti casistiche riconducibile ad attività a connotazione istituzionale e/o promozionale.

Al riguardo, l'Ente Organizza direttamente eventi istituzionali da svolgersi negli spazi all'interno della propria infrastruttura militari a vario titolo (es. commemorazioni per l'anniversari delle Forze Armate, ingresso dell'Italia nella Grande Guerra, eventi commemorativi a carattere nazionale, ecc.) e partecipa con assetti variabili a manifestazioni organizzate da terzi dove opera la presente copertura assicurativa.

Gli eventi promozionali organizzati e ai quali partecipa possono essere suddivisi in statici e dinamici.

Per quanto attiene agli eventi statici, organizza conferenze informative a favore istituti scolastici, mostre permanenti presso i locali suddetti.

Con riferimento agli eventi dinamici possono essere inquadrati in:

- attività organizzate direttamente dall'Ente, e/o da Enti del Ministero della Difesa sulla base di specifiche disposizioni impartite per regolare lo svolgimento delle manifestazioni e che prevedono, generalmente, cerimonie militari e/o eventi promozionali, forme di intrattenimento per il pubblico (personale estraneo all'Amministrazione Difesa) che partecipa utilizzando dispositivi interattivi statici di proprietà del Ministero della Difesa, attività che prevedono l'utilizzo e l'impiego di automezzi, mezzi, materiali, infrastrutture ed attrezzature militari per l'effettuazione di prove amatoriali e/o sportive dimostrative;
- eventi organizzati da terzi, cui l'Ente e/o EDR del Ministero della DIFESA partecipa schierando dispositivi promozionali regolamentati dalla periodica "Direttiva sulle Attività Promozionali, Espositive e d'Immagine" che prevede la partecipazione di dispositivi/assetti della Difesa ad eventi a connotazione nazionale. Al pari di quanto previsto per gli eventi organizzati direttamente, sono predisposti *stand* informativi della Forza Armata e/o forme di intrattenimento per il pubblico (personale estraneo all'amministrazione Difesa) che partecipa utilizzando dispositivi interattivi statici di proprietà dell'Esercito Italiano, attività che prevedono l'utilizzo e l'impiego di automezzi, mezzi, materiali, infrastrutture ed attrezzature militari per l'effettuazione di prove amatoriali e/o sportive dimostrative. La copertura assicurativa dovrà altresì riguardare anche le manifestazioni militari, sia di carattere promozionale, sia di concorso e durante eventi istituzionali (mostre, cerimonie da effettuarsi all'interno dell'Ente).

¹ Con riferimento al personale medico e para medico di cui al para 7 ASSICURATI (a favore di chi).

7. ASSICURATI

Gli assicurati della presente procedura di gara sono gli ospiti, visitatori occasionali, giornalisti e tele radio-cronisti, appartenenti alle associazioni Combattentistiche e d'Arma, personale di istituti scolastici, studenti, professori, spettatori ed altre persone presenti a qualunque titolo ad eventi/attività organizzati dall'Ente o da enti del Ministero della Difesa. Parlamentari, membri del Governo ed altre cariche istituzionali che, in occasione di esercitazioni dimostrative o eventi anche non a rilevanza mediatica, partecipino alle medesime attività compiute dal personale militare. Personale medico e paramedico che, nell'ambito di accordi di promozione e cooperazione con altri Enti territoriali, accedano alla struttura militare. Personale estraneo all'Amministrazione Difesa che a qualunque titolo abbia accesso alla struttura militare come conseguenza della stipula di contratti di permuta/convenzioni e/o nell'ambito dello svolgimento di qualsiasi attività istituzionale con finalità promozionali.

Gli Assicurati sarà altresì tutto il personale non appartenente all'Amministrazione Difesa che prenda parte in qualità di spettatore/visitatore/invitato a manifestazioni militari istituzionali/promozionali (eventi, mostre, fiere, convegni tematici, corsi, cerimonie da effettuarsi all'interno del Ente militare ecc.), organizzate dall'Ente, da Enti del Ministro della DIFESA o istituzioni terze alle quali il Ministero della Difesa prende parte

8. NUMERO DEGLI ASSICURATI

Il numero totale di assicurati, per una annualità, è pari a 400.000

9. LUOGHI DELL'APPALTO

Le visite giornaliere, gli eventi/attività istituzionali e promozionali si terranno presso l'Ente, e ogni altra attività comunque condotta dal Ministero della Difesa a scopo istituzionale/promozionale/dimostrativo che prevede l'impiego di velivoli, mezzi, automezzi, infrastrutture, attrezzature e materiali del Ministero della difesa o in uso temporaneo al Ministero.

10. TIPOLOGIA DI RISCHI (MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI)

Saranno coperte tutte le casistiche di morte e di infortunio che l'assicurato subisce nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale e relativamente alle coperture assicurative per le attività elencate nel presente Capitolato Tecnico e, comunque, che si dovessero manifestare secondo quanto indicato al para 6. "Tipologia di eventi da assicurare", al para 7. "Assicurati" e al para 9. "Luoghi di appalto".

Gli importi che la società dovrà corrispondere sono i seguenti:

- pari a € 300.000,00 per l'evento di morte e invalidità permanente, salvo che per i minori di anni 25 per i quali l'indennizzo deve intendersi ridotto a € 35.000,00 con l'applicazione della franchigia del 3%;
- pari a € 100.000,00 in caso di morte e invalidità permanente per gli assicurati superiori ad anni 75 e comunque inferiori ad anni 85, con l'applicazione della franchigia del 3%;
- al compimento dell'ottantacinquesimo anno di età il capitale assicurato in caso di morte e invalidità permanente deve intendersi ridotto a € 35.000,00, con l'applicazione della franchigia del 3%.

In ogni caso gli importi che la società dovrà corrispondere sono:

- pari a € 20.000,00 per ciascun evento in caso l'assicurato necessiti di assistenza sanitaria ed ospedaliera. Con riferimento al rimborso per spese sanitarie le stesse si intendono prestate con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 500,00;
- pari a € 12.000.000,00 quale importo massimo da corrispondere complessivamente in caso di evento catastrofico, che coinvolga più persone contemporaneamente nello stesso evento e luogo.

Non verranno in nessun caso coperti i sinistri derivanti e/o conseguenti all'utilizzo di armi da fuoco e in caso di suicidio, tentato suicidio o atti di autolesionismo.

Le somme vanno corrisposte entro 60 giorni dalla morte o dichiarazione di invalidità permanente o dalla liquidazione dell'ammontare delle spese mediche.

Deve intendersi escluso, in deroga al disposto dell'art. 1916 del c.c., la possibilità per la società assicuratrice di rivalersi nei confronti di eventuali terzi responsabili. Alla compagnia assicuratrice, come previsto dalla normativa di settore in vigore, è data la possibilità di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di terzi ad esclusione del contraente², salvo in caso di dolo.

La denuncia di infortunio³ va effettuata a cura dell'Ente direttamente alla società assicuratrice, informando, nel contempo, gli organi competenti dello Stato Maggiore della Difesa, entro 15 giorni dall'infortunio. La compagnia di assicurazione potrà richiedere direttamente all'Ente in esame - tenendo informati i prefati Enti - tutta la documentazione necessaria alla trattazione della pratica, senza che tale circostanza possa determinare ritardi nella liquidazione del risarcimento. Sarà invece incombenza dell'assicurato inviare all'Ente ove si è verificato l'infortunio, per il successivo invio alla compagnia di assicurazione, in caso di lesioni, certificati medici periodici che attestino il decorso delle patologie sino a guarigione avvenuta. L'assicurato (e i suoi familiari aventi diritto), inoltre, dovrà, consentire a personale medico della compagnia di assicurazione di procedere agli accertamenti medici del caso.

Resta inteso che l'indennizzo non può essere concesso in caso di comprovate condizioni fisiche o patologiche preesistenti, se non per quanto possa essersi determinato quale conseguenza diretta dell'infortunio e/o morte.

11. ATTIVAZIONE DELLA POLIZZA

La polizza deve intendersi automaticamente operante nei confronti del personale estraneo all'Amministrazione Difesa che si ritrovi nelle condizioni di cui al presente Capitolato Tecnico per un numero massimo per ogni singolo evento, giornata e visitatori giornalieri non superiore a 5.000 teste con riferimento alle aree indicate al para 9. "Luoghi dell'appalto (dove)", fermo il limite di indennizzo in caso di evento catastrofico di € 12.000.000,00.

Nessuna comunicazione preventiva deve essere resa alla società assicurativa, agli organi competenti dello Stato Maggiore della Difesa.

Laddove sussista la previsione di un numero di assicurati superiore a detta soglia giornaliera e per evento, saranno comunicati dall'Amministrazione Difesa alla società assicuratrice tutti i riferimenti delle circostanze affinché possano essere valutate preventivamente le condizioni economiche e normative per un eventuale estensione della garanzia.

La stessa dovrà operare in secondo rischio (qualora esista una assicurazione che copra già quel rischio la polizza non avrà effetto, mentre se tale rischio non è coperto da alcuna altra polizza la presente dovrà essere pienamente operante) e dovrà essere automaticamente operante per gli eventi e le categorie di personale oggetto della polizza.

² Per contraente deve intendersi tutto il personale appartenente al Ministero della Difesa (militare e civile) che ponga in essere le attività di cui al presente disciplinare tecnico.

³ Dovrà comprendere la "comunicazione evento" redatta dal personale appartenente all'Amministrazione Difesa designato/responsabile dell'attività.

12. PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio annuo è stabilito sulla base delle persone totali assicurate durante l'anno fissato in 400.000 unità. Tale premio sarà regolato in un'unica rata anticipata da corrispondere entro 30-60 giorni successivi dall'attivazione della polizza.

Di conseguenza, la società si impegna ad emettere distinta appendice di incasso alla polizza del premio annuale, sulla base di un numero annuale di 400.000 persone. Il contratto deve prevedere in capo alla società assicuratrice la rinuncia al diritto di sospensione della copertura in caso di ritardati pagamenti previsto dall'art. 1901 del c.c..

13. INADEMPIMENTI E PENALITÀ

In caso di inadempimento, anche parziale, saranno applicate le penalità previste dagli artt. 124 e seguenti del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236. Qualora il ritardo perduri per oltre 15 (quindici) giorni, l'Amministrazione, oltre all'applicazione della penale, può dichiarare la risoluzione del Contratto, incamerando la cauzione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché procedere all'esecuzione in danno.

14. CLAUSOLA SANZIONI INTERNAZIONALI

La parte contraente non è tenuta a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga il contraente a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

15. CLAUSOLA SOSPENSIONE

La copertura assicurativa potrà essere sospesa almeno una volta nel corso del periodo contrattuale. La sospensione prorogherà la data di scadenza del contratto per il numero di giorni in cui questo non sarà stato attivo.

IL DIRETTORE DEL SACRARIO DELLE BANDIERE DELLE F.A.

Col. c.(li.) spe RS Marco RONCHI